



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 87 del 07/09/2021

OGGETTO:

ISTITUZIONE ZONA RESIDENZIALE - C.D." ZONA 30" - AI SENSI DELL'ART. 3, PUNTO 58 DEL CODICE DELLA STRADA, APPROVATO CON D.LGS. 30.04.1992 N. 285 E S.M.I., ED IL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, APPROVATO CON D.P.R. 16.12.1992 N. 495 E S.M.

L'anno duemilaventuno addì sette del mese di Settembre alle ore 20:10, per determinazione del Sindaco si è riunita, presso la residenza municipale, la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome	Incarico	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Sindaco	X	
PICCO STEFANO	Assessore	X	
MORO STEFANIA	Assessore	X	
BUSO MATTEO	Assessore		X
ZANOTTO GIOVANNA	Assessore	X	

Partecipa alla seduta la **Dott.ssa Domenica Maccarrone**, Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che il Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e s.m.i, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. stabiliscono le procedure per la delimitazione delle “Zone residenziali” e per la regolamentazione della circolazione e della sosta al loro interno, di cui in particolare, si richiamano:

- Art. 3, punto 58, che chiarisce il significato della denominazione “ZONA RESIDENZIALE”: come segue: “zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine”;
- Art. 6, comma 4 e art. 7, comma 3 che prevedono la possibilità per i Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

Considerata l’esigenza di adottare dei provvedimenti di “moderazione del traffico” atti a tutelare le utenze stradali deboli e con l’obiettivo di privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità del quartiere (residenziali, commerciali, ricreative, scolastiche, ecc.) facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato, così come previsto dalle “Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana”, di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. – Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale – dell’8 giugno 2001 n. 3698;

Ritenuto opportuno, quindi, adottare un provvedimento che delimiti le zone residenziali, con l’obiettivo di migliorare la viabilità ed offrire un più qualificato servizio all’utenza nonché per soddisfare l’esigenza di una fruizione più sostenibile del territorio da parte della popolazione;

Rilevato che per strade residenziali, ai sensi dell’art. 179, comma 5, del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice, si intendono come tali, in mancanza di una specifica definizione da parte del CdS, quelle che si trovano all’interno delle aree residenziali, giusta espressa previsione del Ministero dell’Interno con nota n.300/A/45182/103/ del 07.09.1999;

Dato atto che la “Zona 30” è una zona circoscritta, di riqualificazione a basso impatto che ridisegna l’area interessata, rendendola più sicura per le categorie deboli della strada, per una migliore gestione del traffico soprattutto in aree ad alta densità popolare e nelle quali si concentrano le attività commerciali ed imprenditoriali del territorio;

Ritenuto opportuno individuare e perimetrare le zone residenziali cd. “Zona 30” come meglio di seguito indicato:

- Via Del Chilo;

Ritenuto altresì necessario caratterizzare la “Zona 30” attraverso la combinazione di più elementi finalizzati al raggiungimento della sicurezza stradale degli utenti deboli

migliorando la qualità dello spazio e dei quartieri;

Dato atto che l'individuazione della anzidetta Zona residenziale (cd. Zona 30) determina, quale necessario corollario, il riconoscimento, per le strade che rientrano nelle stesse, di "strade residenziali", nelle quali è possibile installare dossi artificiali, vietati ai sensi dell'art. 179, comma 5, seconda parte, del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della strada "sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento", oppure attraversamenti pedonali rialzati;

Ritenuto, pertanto, necessario, per rafforzare l'area residenziale, installare, sulla strada residenziale, alcuni "dossi artificiali (cui alla Fig. II 474 art. 179 del Reg. di Esec. del Cds) da posizionare in prossimità dell'area adibita a parco giochi per bambini e delle attività commerciali ivi presenti, al fine di rendere più sicura la circolazione stradale e diminuire il rischio di incidentalità a tutela degli utenti deboli della strada;

Considerato che l'installazione dei "dossi artificiali", sulle strade residenziali, tutela, da un canto, l'interesse particolare di determinati soggetti stanziati in un determinato territorio (abitanti di una strada, di un quartiere, ecc.) e, dall'altro, l'interesse generale posto a tutela della sicurezza della circolazione;

Precisato che la zona residenziale deve essere appositamente delimitata attraverso l'installazione degli appositi segnali di inizio e fine, affinché venga data certezza normativa alla delimitazione della stessa e sottolineando che sulle strade residenziali, nelle quali saranno posizionati i dossi artificiali, deve essere imposto il limite massimo di velocità di 30 km/h;

Vista la Seconda variante al Secondo Piano degli interventi ed in particolare alle cartografie allegati e relative alle "zone territoriali omogenee", adottato dal Comune di Ponte di Piave con deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 26 Settembre 2017;

Visto il D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di istituire una Zona Residenziale cd. "Zona 30" come meglio di seguito individuata:
- VIA DEL CHILO – località Negrisia di Ponte di Piave;
2. di ricondurre nella sfera di competenza del Comandante della Polizia Municipale l'attività provvedimento finalizzata alla concretizzazione del presente atto da esplicitarsi con successiva ordinanza.

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 07/09/2021

F.to Il Responsabile del Servizio
DAVIDETTI GIUSEPPE

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. 459

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21 SET 2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

21 SET 2021

F.to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

21 SET 2021

Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

